



ACCORDO OPERATIVO TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA REGIONE CAMPANIA, CON VALENZA DI NULLA-OSTA AI SENSI DEL D.L. 94/2011, PER IL CONFERIMENTO IN IMPIANTO SITUATO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DI FRAZIONE DI RIFIUTO URBANO PRETRATTATO NEGLI IMPIANTI DELLA REGIONE CAMPANIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

E

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CAMPANIA

Visto il D.Lgs n. 152/2006, che in particolare all'art. 178 comma 1 prevede che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal medesimo decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;

Visti inoltre:

- l'art. 182, comma 3, del D.Lgs n. 152/2006, il quale dispone il divieto di smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano;
- l'art. 181, comma 5, del D.Lgs n. 152/2006, il quale prevede che per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti

nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero;

- l'art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 94/2011, il quale prevede che in considerazione dello stato di criticità derivante dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani, fino al 31 dicembre 2011 i rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR della regione Campania possono essere smaltiti in deroga al divieto disposto dall'articolo 182, comma 3, del D.Lgs n. 152/2006 ed alle procedure di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto Legge n. 196/2010 - il quale prevede che i rifiuti possono essere smaltiti anche in altre Regioni sulla base di accordi interregionali promossi dal Governo nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome - mentre è comunque sempre richiesto il nulla-osta della Regione di destinazione;

Considerato che persiste la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter essere risolta con le strutture in dotazione esistenti nella stessa Regione;

Considerato che risulta urgente prevedere soluzioni transitorie al fine di scongiurare pericoli alla salute pubblica ed allo stato dell'ambiente nonché per prevenire problemi di ordine pubblico, risultando necessario il conferimento dei rifiuti urbani, che attualmente non trovano soluzione di smaltimento nella regione Campania, in altra regione;

Dato atto che a tali fini il presente Accordo operativo assume anche la valenza del nulla-osta di cui all'art. 1 del Decreto Legge n. 94/2011;

Verificata la disponibilità a ricevere, in impianti situati nel territorio emiliano-romagnolo, rifiuti oggetto di pretrattamento derivanti dagli stabilimenti di tritovagliatura di rifiuti urbani della Regione Campania, per un quantitativo complessivo di 5.000 tonnellate e giornaliero di massimo di 200 tonnellate, il cui codice CER in arrivo sia 19.12.12;

Visto il quantitativo di rifiuti annualmente gestito negli impianti della Regione Emilia-Romagna e ritenuto necessario che detti conferimenti straordinari extraregionali non determinino impatti sulla capacità impiantistica riservata al recupero;

Individuato, per il conferimento dei rifiuti provenienti dalla Campania, alla luce dell'indagine effettuata sulla situazione impiantistica nel territorio della Regione Emilia-Romagna e della positiva concertazione avvenuta con la Provincia e il Comune interessati e con il gestore, l'impianto di compostaggio sito a Ostellato (FE) in via dei Fiocinini - Località Valle di Mezzano - e gestito dalla società Herambiente Spa;

Dato atto che sono state assicurate le garanzie ambientali chieste dalla Regione Emilia-Romagna e che la Regione Campania si impegna a mantenere gli impegni assunti per la realizzare i siti di smaltimento individuati;

CONCORDANO

che per fronteggiare la situazione di elevata criticità della gestione dei rifiuti nella Regione Campania, in un arco temporale di 90 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Accordo operativo, alle condizioni di cui agli articoli seguenti, la Regione Emilia-Romagna acconsente al conferimento di rifiuti dalla Regione Campania nell'impianto di compostaggio sito a Ostellato (FE) in via dei Fiocinini - Località Valle di Mezzano - e gestito da Herambiente Spa.

ART. 1

Potranno essere recuperati nell'impianto sito a Ostellato in via dei Fiocinini - Località Valle di Mezzano - rifiuti oggetto di pretrattamento, derivanti dagli stabilimenti di tritovagliatura di rifiuti urbani della Regione Campania, per un quantitativo complessivo di 5.000 tonnellate e giornaliero massimo dell'ordine di 200 tonnellate (da calcolare sui giorni lavorativi), aventi in arrivo codice CER 19.12.12.

Le frazioni da selezione di rifiuti urbani debbono provenire esclusivamente dal trattamento di rifiuti urbani prodotti nei Comuni della Regione Campania. Gli stessi rifiuti devono essere avviati all'impianto di destinazione in Emilia-Romagna immediatamente a valle dell'attività di tritovagliatura e

comunque entro e non oltre le successive 48 ore e devono possedere caratteristiche adeguate per la produzione di biostabilizzato FOS a norma della deliberazione di Giunta regionale n. 1696/06.

L'eventuale accertamento della non corrispondenza della provenienza dei flussi comporterà l'automatica risoluzione del presente Accordo operativo. La non corrispondenza dei rifiuti ai CER sopraindicati comporterà la loro restituzione al produttore con ogni onere a carico del medesimo.

ART. 2

Il quantitativo di rifiuti conferibile sul territorio della Regione Emilia-Romagna e nell'impianto individuato è determinato in un quantitativo massimo giornaliero di 200 tonnellate nei giorni lavorativi, distribuito su un periodo di circa 90 giorni, per un quantitativo complessivo pari a 5.000 tonnellate.

ART. 3

I rifiuti oggetto del presente accordo operativo saranno trasportati verso l'impianto di cui all'art. 1 tramite mezzi di trasporto su gomma i cui cassoni siano chiusi con piano mobile (walking floor) per ridurre al minimo l'impatto, a cura e spese della struttura campana conferente.

I rifiuti saranno conferiti nell'impianto di Ostellato secondo le quantità previste all'art. 1.

La Provincia di Ferrara potrà autorizzare modifiche dei quantitativi da gestire nell'impianto mantenendo comunque l'invarianza dei quantitativi previsti all'art. 2.

Le modalità tecniche operative, con particolare riferimento alle quantità giornaliere massime accettabili e a quanto non previsto nel presente Accordo, saranno definite con specifiche intese contrattuali tra il gestore degli impianti campani conferenti e il gestore dell'impianto emiliano-romagnolo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e delle caratteristiche tecnologiche dell'impianto.

ART. 4

La Regione Campania garantisce l'impiego di imprese di trasporto iscritte, per le categorie corrispondenti, presso

le Sezioni Regionali dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

ART 5

Prima dell'avvio delle operazioni di gestione dei rifiuti di cui al presente Accordo, dovrà essere inviata alle Regioni interessate copia del contratto che disciplina i rapporti tra i gestori degli impianti di conferimento e il gestore in cui i rifiuti saranno conferiti.

ART.6

Il costo di conferimento e le modalità di pagamento verranno direttamente pattuiti tra i gestori degli impianti campani conferenti e quello dell'impianto in cui saranno conferiti i rifiuti sulla base dei valori medi di mercato, tenendo conto del principio di solidarietà che ispira il presente accordo operativo e degli eventuali maggiori costi e disagi derivanti dall'applicazione dello stesso. In particolare, nell'ambito del prezzo di conferimento si dovrà tenere conto di una quota da computare a titolo di ristoro ambientale, da riversare al Comune di Ostellato da parte della società Herambiente Spa nonché di una quota per far fronte agli oneri sostenuti da ARPA per le operazioni di vigilanza e controllo come quantificata dalla Regione e che nella pattuizione fra i gestori nonché nell'attuazione della stessa, sia pienamente coinvolto il Comune di Napoli;

ART.7

I controlli relativi all'attuazione del presente Accordo sono affidati alla Provincia di Ferrara, la quale si avvarrà dell'ARPA quale supporto tecnico per i controlli puntuali che dovranno avvenire con cadenza giornaliera. L'ARPA provvederà inoltre all'estrazione di copia dei formulari e dei registri di carico e scarico dell'impianto ricevente, relativamente alle giornate oggetto di conferimento ai fini del successivo invio alla Regione.

Il presente Accordo ha validità di nulla-osta ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge n. 94/2011 e durata di 90 giorni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

Il presente Accordo operativo raccoglie e attesta il consenso degli intervenuti in ordine a quanto di rispettiva competenza. Esso sarà notificato alla Province e ai Comuni nei quali si trovano gli impianti di produzione dei rifiuti e quello di conferimento, nonché ai gestori degli impianti interessati, a cura del Servizio regionale competente.

Napoli lì 08 luglio 2011

Bologna lì 08 luglio 2011

Per la Regione Campania
Assessore Giovanni Romano

Per la Regione Emilia-Romagna
Presidente Vasco Errani
